



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri

Carlo Coco

Elena Vezzosi

Marcella Angelini

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. 525/2023 RGA promossa da:

INPS con il patrocinio dell'avv. Ester CASCIO

appellante

contro

LOLLINI PAOLO, con il patrocinio dell'avv. Giovanna LONGHI e dell'avv. Rosa TARANTINI

appellato

Oggetto: Ripetizione di indebito

posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 16/5/2024

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;

sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;

esaminati gli atti e i documenti di causa,

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, "Parte ricorrente in questa sede impugna i provvedimenti (dell'11 marzo 2019, cfr., doc. 8, fasc. ricorrente e del 13 giugno 2019, cfr., doc. 10, fasc. ricorrente) con cui l'istituto ha provveduto a quantificare un asserito indebito a carico dello stesso, sul presupposto che, nel periodo dal luglio 2010 al febbraio 2019, la pensione di inabilità riconosciuta e in godimento non sarebbe stata dovuta per svolgimento di attività lavorativa incompatibile con l'erogazione della prestazione. Secondo parte ricorrente la richiesta e i successivi provvedimenti con cui delle somme versate in eccesso veniva disposto il recupero, sarebbero illegittimo, in quanto dovrebbe, in ogni modo, valere il principio di non ripetibilità delle somme versate in eccesso a titolo pensionistico, in applicazione dell'art. 52 L. 88/1989 e dell'art. 13 della L. 412/1991, trattandosi di importi ricevuti in buona fede

SENTENZA N. 312/2024
Depositata il 17 MAG. 2024
R.G. n. 525/2023
Cron. n. 1100/2024

dal ricorrente, considerato che l'attività lavorativa dello stesso era già conosciuta o conoscibile da INPS.

Si costituiva INPS, eccependo l'infondatezza della domanda"

Il Tribunale, premesso che la disciplina applicabile al caso in esame è quella dell'indebito previdenziale e non assistenziale e richiamata la giurisprudenza di legittimità che di questo ha tracciato i presupposti (Cassazione civile sez. lav., 18/04/2023, n.10337), ha dato atto che *"non vi sono contestazioni in ordine alla percezione senza titolo delle somme riscosse dal sig. Lollini per il periodo oggetto di giudizio (2010/2019)... e il sostanziale riconoscimento da parte del ricorrente di aver iniziato un'attività di lavoro incompatibile con la provvidenza in godimento e di non aver provveduto a comunicare espressamente tale evenienza alla parte resistente."*

Nel valutare la ripetibilità di questo indebito, il primo giudice ha osservato che, proprio sulla scorta della giurisprudenza richiamata, *"deve essere esaminata l'eccezione relativa alla conoscenza, o conoscibilità dei dati lavorativi da parte dell'Istituto e al conseguente comportamento della parte ricorrente."*

Sul punto, da un lato la difesa di parte ricorrente rileva che, pur non avendo comunicato espressamente la ripresa di un'attività lavorativa ad INPS, contestualmente a detta circostanza il sig. Lollini avrebbe inviato allo stesso Istituto resistente le domande di concessione dei permessi collegati al suo stato di portatore di handicap, inoltre il nuovo impiego sarebbe stato formalizzato attraverso le comunicazioni obbligatorie e il trattamento previdenziale verificato nuovamente nel dicembre 2013.

L'Istituto resistente, dall'altro lato, evidenzia come, per costante orientamento dei giudici di merito e di legittimità, vada escluso un onere a carico di INPS, di verificare i dati di cui dispone, alla luce del fatto che configurerebbe un adempimento non richiedibile considerata l'ingente mole di rapporti previdenziali in essere, i quali necessitano logicamente della collaborazione dei beneficiari nel momento esecutivo delle prestazioni".

Richiamate ulteriori pronunce di Cassazione e riassunti i principi ivi affermati, il primo giudice ha concluso che *"Nel caso di specie, il sig. Lollini non ha comunicato ad INPS l'inizio dell'attività lavorativa, ma dopo quattro giorni ha inviato una comunicazione che detta attività lavorativa in essere presupponeva. Ne deriva che, necessariamente INPS era stata posta in grado direttamente e tempestivamente, senza alcuno sforzo connotabile come non esigibile, di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro e l'insorgenza delle condizioni per revocare la prestazione previdenziale in godimento, proprio perché il dato di fondo è entrato nella sfera di conoscenza legale dell'Istituto, senza intermediazione di altri Enti Pubblici."*

Da quanto detto ne deriverebbe la non ripetibilità delle somme richieste".

Il Tribunale ha dunque parzialmente accolto il ricorso del Lollini, limitando tuttavia la ripetizione a quanto dal medesimo percepito fino a dicembre 2013, ovvero *"fino all'accertamento del ricalcolo della pensione del dicembre 2013,*

conseguente alla domanda del Lollini per il supplemento della pensione, che si qualifica come una condotta (questa volta commissiva) volta a confermare una prestazione che, sicuramente sapeva essere non dovuta", ritenendo che "la circostanza elide ... da tale data, gli effetti della richiesta dei permessi per L. 104/1992, con la conseguenza che per il periodo decorrente da gennaio 2014 è corretta l'azione di recupero dell'Istituto resistente" e ha compensato le spese di quel grado.

2. Ha proposto appello l'INPS per violazione di diritto, per avere il Tribunale equiparato alla comunicazione d'obbligo (art. 2⁵ L. 222/84) la mera richiesta di altra prestazione e per non avere valorizzato, invece, la sussistenza di una prova del dolo del percettore. L'Istituto ha concluso per la riforma della decisione, con rigetto dell'originario ricorso e favore delle spese del doppio grado di giudizio. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato, che ha contestato le ragioni di gravame - affermando che "Al contrario di quanto sostenuto da INPS, la ratio della norma di cui all'art. 2 della L. 222 del 1984 è, sì, quello di responsabilizzare il titolare di prestazioni ad un obbligo di immediata comunicazione, ma ciò non può comportare l'automatico esonero di alcun controllo di verifica da parte di quello che è un Ente pubblico preposto non solo all'elargizione di prestazioni assistenziale e previdenziali, ma anche al controllo della loro spettanza..." - e valorizzato il principio dell'affidamento, rafforzato dal lungo tempo trascorso tra l'insorgere del diritto dell'Istituto e la richiesta dal medesimo fatta al privato, riproponendo complessivamente gli argomenti già favorevolmente scrutinati dal primo giudice.

Il Lollini ha proposto altresì appello incidentale per ottenere la dichiarazione di irripetibilità di quanto percepito fino a febbraio 2019 (epoca di comunicazione del ricalcolo di quanto dovuto e conseguente indicazione dell'ammontare della somma richiesta in restituzione).

La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

3. L'appello è fondato.

Del caso in esame sono incontrovertibili i presupposti di fatto, sopra riassunti, e quelli di diritto - regolata la fattispecie dall'art. 2 comma 5 L. 222/1984¹.

¹ "5. La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità"

Parimenti pacifica è l'interpretazione della norma, oggetto di reiterato esame da parte della giurisprudenza di legittimità citata negli atti dall'una e dall'altra parte.

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale e come qui sostenuto dall'INPS, la condotta del pensionato deve ritenersi connotata dal dolo che legittima la pretesa recuperatoria più ampia.

Non solo il provvedimento di liquidazione della pensione conteneva l'esplicito richiamo dell'obbligo normativo (*"... A norma dell' articolo 2 della legge n. 222 del 1984, la pensione di inabilità è incompatibile con l' attività di lavoro dipendente o autonomo svolta in Italia o all'estero. È inoltre incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali, con il trattamento di disoccupazione e con ogni altro trattamento integrativo o sostitutivo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità il pensionato deve darne immediata comunicazione all' Inps per la revoca della pensione.OBBLIGO DI COMUNICAZIONI* Le ricordo che Lei è tenuto a comunicare all' Inps qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura della pensione. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente"²), ma - come correttamente osservato dall'Istituto appellante - proprio la sequenza delle richieste del pensionato sono prova della di lui piena consapevolezza dei presupposti (e limiti) della prestazione: *"A prescindere, infatti, che detta incompatibilità è prevista dalla legge e che avrebbe dovuto essere conosciuta dal Lollini, tant'è che veniva richiamata, come visto, nel provvedimento di liquidazione della pensione di inabilità, nel caso di specie, il Lollini ne era a conoscenza, per esperienza diretta, per così dire, posto che, meno di due anni prima gli era stato comunicato che pur essendo stata accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, non poteva essergli riconosciuta la pensione di inabilità perché titolare di redditi da lavoro dipendente, ma l'assegno ordinario di invalidità (di importo, peraltro, notevolmente inferiore a quello della pensione); comunicazione che lo induceva, in brevissimo tempo, a dimettersi dal lavoro e a presentare istanza di riesame del provvedimento di rigetto della pensione, esitata favorevolmente dall'Istituto, essendo venuta meno la causa ostativa al suo godimento. Questi gli antefatti in ordine cronologico:*

- In data 28/7/2008 il sig. Lollini presentava domanda di pensione ordinaria di inabilità (in subordine, assegno di invalidità);

² l'avvertimento ha anche un'evidenza grafica (così dal doc. 4 INPS, provvedimento di liquidazione):

OBBLIGO DI COMUNICAZIONI

Le ricordo che Lei è tenuto a comunicare all'Inps qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura della pensione. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.

- Con provvedimento del 21/10/2008, notificato il 29.10.2008 all'interessato, veniva comunicato il rigetto della pensione di inabilità con la seguente motivazione: "Lei è stato riconosciuto inabile ai sensi dell'art.2, comma 1, legge 12 giugno 1984, n.222 ma risulta tuttora: titolare di reddito da lavoro dipendente (art. 2 comma 2, l.222/1984). Sarà pertanto valutata la richiesta di assegno di invalidità presentata in subordine";

- Con medesimo provvedimento del 21.10.2008, infatti, con decorrenza 01/08/2008 (mese successivo alla data di presentazione della domanda), veniva, pertanto, liquidato l'assegno ordinario di invalidità cat. IO per un importo alla decorrenza di € 702,57;

- In data 20.11.2008, dopo aver cessato l'attività di lavoro dipendente, il sig. Lollini presentava istanza di riesame al fine di ottenere la pensione di inabilità avendo, in quel momento, tutti i requisiti di legge per la corresponsione della stessa: requisito sanitario (riconoscimento dell'inabilità art.20 comma 1, l.222/1984) requisito contributivo (art.4, commi 1,2 e 3 L.222/1984) e nessun reddito da lavoro dipendente e/o autonomo" (pag. 7 appello, enfasi aggiunta). E' dunque evidente che, appena appresa l'incompatibilità della prestazione richiesta con il reddito percepito, il Lollini si poneva nella condizione formale di poter richiedere e ottenere il maggiore importo, salvo poi nuovamente occuparsi - senza nulla comunicare.

4. Non ha pregio la difesa di parte appellata secondo cui "la Corte Costituzionale con sentenza n. 448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente - n.d.r.: normalmente persona di modeste condizioni e cognizioni - e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell'INPS" e l'auspicio "che l'Istituto abbia una fotografia sistematica della posizione di ciascun contribuente, tale che, pervenuta una domanda di prestazione, svolga un'opera di analisi complessiva della situazione del contribuente, ai fini di emettere un provvedimento dispositivo (ed oneroso per l'Istituto) o negativo" (pag. 6 mem. cost. appello): prima di valutare se la condotta dell'Istituto potesse essere più efficace (e più tempestiva) deve infatti valutarsi se quella del pensionato sia stata conforme a correttezza e buona fede, il che - per quanto sopra evidenziato - nel caso in esame va escluso.

Nè si condivide l'affermazione secondo cui "Al contrario di quanto sostenuto da INPS, la ratio della norma di cui all'art. 2 della L. 222 del 1984 è, sì, quello di responsabilizzare il titolare di prestazioni ad un obbligo di immediata comunicazione, ma ciò non può comportare l'automatico esonero di alcun controllo di verifica da parte di quello che è un Ente pubblico preposto non solo all'elargizione di prestazioni assistenziale e previdenziali, ma anche al controllo della loro spettanza".

La Suprema Corte afferma bensì che l'erroneità della condotta dell'Istituto rileva quando vi sia "insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente,

difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c." (Cassazione civile sez. lav., 23/02/2022, n.5984), tuttavia siffatta parificazione non deve intendersi come onere dell'Istituto di 'riconciliare' tutti gli elementi a qualsiasi titolo nell'astratta disponibilità della propria banca dati, per così dire, ma solo quello di prendere atto di evidenze in contrasto con la prestazione da erogare.

Nel caso di specie, la richiesta di permessi ex lege 104/92 non è correlata (e contrapposta) in via immediata e diretta alla prestazione in godimento, sicchè non rientrano nella "parificazione" menzionata dalla pronuncia di legittimità sopra citata.

5. L'appello deve dunque essere accolto, con conseguente rigetto della domanda del Lollini – il che evidentemente esonera dall'esame dell'appello incidentale (ancorchè proposto e notificato tempestivamente).
6. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza – apparendo peraltro di giustizia liquidarle (tenendo conto del valore della domanda) secondo i valori minimi di tariffa, per la natura della lite e per la ripetitività delle difese tutte.

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da INPS avverso la sentenza n. 528/2023 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 20/7/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata,

1. rigetta il ricorso proposto dal Lollini Paolo;
2. condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali, liquidate in €5.000,00 per compenso di ciascun grado di giudizio, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.

Bologna, 16/5/2024

Il Consigliere est.
dott. *Marcella Angelini*

Il Presidente
dott. Carlo Coco

Carlo Coco

minuta depositata il giorno 17.5.2024

IL FUNZIONARIO UAP
DOTT.SSA ROSSELLA NICASTRO
Rossella Nicastro

